

ORIGINALE

Oggetto:

**IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – I.C.I. PER L'ANNO 2011 – PROVVEDIMENTI
CONSEQUENTI.**

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

- seduta pubblica ordinaria di prima convocazione -

L'anno duemilaundici addì diciassette del mese di aprile alle ore 17,30, presso Palazzo Taverna in Arconate.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, sotto la presidenza del Sen. Mario Mantovani – Sindaco - si é riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

n°	Cognome e nome		presente	assente
1	MANTOVANI	MARIO	si	
2	MANTOVANI	VITTORIO MARIA ISAIA	si	
3	DONI	ANDREA		si (g)
4	CERIOTTI	SILVANA	si	
5	ZINI	DANIELE	si	
6	PAROTTI	ELISA CLEOFE	si	
7	NAGGI	PIERMARIO	si	
8	ROLFI	VALENTINA	si	
9	PEDRETTI	OMAR		si (g)
10	CALLONI	MARIA GABRIELLA	si	
11	PINOTTI	MARCO	si	
12	TUNICI	ANTONIA	si	
13	ROLFI	GIUSEPPE	si	
14	DI PASQUALE	LORENZA ADELAIDE	si	
15	BATTAGLIA	ANNA		si (g)
16	OSSOLA	ANGELO	si	
17	DI PAOLO	MARIO	si	
Totale			14	3
Assessori esterni				
1	AIROLDI	GIUSEPPE		si
2	MONOLO	LUCA		si
3	PAROTTI	GIUSEPPE		si
4	ROLFI	MAURIZIO		si
5	SILVESTRI	FRANCESCO		si

Assiste il Segretario Comunale, dott. Francesco Mazzarella, che provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità dell'adunanza dal numero degli intervenuti, il Presidente Sen. Mario Mantovani prosegue la seduta seguendo la trattazione dell'ordine del giorno del 8/04/2011 prot. n°2958.

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – I.C.I. – PER L'ANNO 2011 – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

Il Sindaco – Presidente invita l'assessore al bilancio Giuseppe Parotti ad esporre la manovra di finanza locale relativa all'imposta comunale ICI che, come è noto, esclude le abitazioni principali.

L'assessore Parotti riferisce che anche per l'anno 2011 non è applicata alcuna variazione all'imposta comunale ICI e sono confermati anche i valori delle aree fabbricabili.

Visto il parere favorevole espresso a maggioranza dalla Commissione consiliare finanze e tributi nella seduta del 13/4/2011.

Il Sindaco, constatato che non sono stati chiesti interventi, pone in votazione per alzata di mano l'applicazione dell'ICI anno 2011:

Assenti	n° 3 (Doni A., Pedretti O., Battaglia A.)
Presenti	n°14
Favorevoli	n°10
Contrari	n° 4 (Rolfi Giuseppe, Di Pasquale L.A., Ossola A., Di Paolo M.)

Proclama: è approvato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Capo I del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che disciplina l'imposta comunale sugli immobili – I.C.I., e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art.3, commi da 48 a 56, della Legge 23/12/1996, n°662, il quale ha modificato la disciplina dell'imposta in oggetto;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, che ha recato nuove disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili;

Visto l'art. 1 del D.L. 27.05.2008 n. 93, convertito in L. 24.07.2008, n. 126, il quale ha esentato, a decorrere dall'anno 2008, dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, accatastate con classamenti A2, A3, A4, A5, A6, A7 e loro pertinenze; per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad essa assimilate dal comune con apposito regolamento;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 25.03.2008, con la quale si determinava l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2008 nella seguente misura:

- aliquota per abitazione principale: 4,5 per mille (abitazioni principale accatastate A1 – A8 – A9)
- aliquota per terreni agricoli: 5,6 per mille
- aliquota per aree fabbricabili: 7 per mille
- aliquota per altri fabbricati e case sfitte: 7 per mille;

Vista la deliberazione consiliare n°78 in data 26/11/1998, successivamente modificata con deliberazioni del C.C. n°2 in data 29/01/1999, n°40 in data 26.11.2006 e da ultimo nuovamente modificata con deliberazione di C.C. n. 8 in data 18.03.2007 con la quale, a norma degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n°446/97, sopra citato, è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

Visto l'art. 1, comma 7, del D.L. 27 Maggio 2008, n. 93 convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 126 che sospende sino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, il potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;

Ritenuto di confermare per l'anno 2011 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili come segue:

- Aliquota per abitazione principale 4,5 per mille (immobili con classamenti A1 – A8 – A9)
- Aliquota per terreni agricoli 5,6 per mille
- Aliquota per aree fabbricabili 7,0 per mille
- Aliquota per altri fabbricati e case sfitte 7,0 per mille

Ritenuto altresì di determinare per l'anno 2011 la detrazione spettante per le abitazioni principali con classamento A1 – A8- A9 come segue:

- Euro 103,29 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale in conformità a quanto disposto dall'art.8, secondo comma del D.Lgs. n.504/92, così come sostituito dall'art.3, comma 55 della legge 662/96;
- Euro 129,11 per unità immobiliare adibite ad abitazione principale possedute da nucleo familiare con due o più figli a carico di cui almeno uno abbia un'età inferiore o uguale a 16 anni compiuti nell'anno di riferimento della tassazione con un reddito ISEE dell'intero nucleo familiare non superiore a Euro 15.000,00, previa presentazione di attestazione ISEE;
- Euro 154,94 per unità immobiliare adibite ad abitazione principale posseduta da persone con disabilità, con un grado di invalidità pari al 100% e da soggetti proprietari o titolari di altri diritti reali sulla casa di abitazione nel cui nucleo familiare sia presente una persona con disabilità, con un grado di invalidità pari al 100%, con un reddito ISEE dell'intero nucleo familiare non superiore a Euro 15.000,00, previa presentazione di attestazione ISEE;

Ritenuto di confermare per l'anno 2011 i valori delle aree fabbricabili determinate con atto del C.C. n. 13 dell'11/04/2010;

Considerato che sono stati valutati tutti gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall'ente:

- a) nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- b) in relazione al gettito dell'imposta, determinante per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti e previsti da disposizioni legislative, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;

Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

Visto l'art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296, il quale stabilisce che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto altresì l'art. 1, comma 156 della Legge 27.12.2006 n. 296 che modifica l'art. 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e attribuisce al Consiglio Comunale la competenza nella determinazione delle aliquote I.C.I.;

Acquisito il parere favorevole del responsabile dell'area contabile, reso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267/2000 sulla proposta deliberativa;

DELIBERA

- 1) di determinare, per l'anno 2011, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata nel territorio di questo Comune, come segue:

- aliquota per abitazione principale	4,5	(quattovirgolacinque) per mille (immobili con classamento A1 – A8 – A9)
- aliquota per terreni agricoli	5,6	(cinquevirgolasessanta) per mille
- aliquota per aree fabbricabili	7,0	(settevirgolazero) per mille
- aliquota per altri fabbricati e case sfitte	7,0	(settevirgolazero) per mille

- 2) di applicare, per l'anno 2010, la detrazione spettante per abitazione principale con classamento A1 – A8 – A9 come segue:
 - Euro 103,29 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale in conformità a quanto disposto dall'art.8, secondo comma del D.Lgs. n.504/92, così come sostituito dall'art.3, comma 55 della legge 662/96 e da ultimo integrato con l'art.1, comma 173 lettera b) della Legge 27.12.2006 n. 296;
 - Euro 129,11 per unità immobiliare adibite ad abitazione principale possedute da nucleo familiare con due o più figli a carico di cui almeno uno abbia un'età inferiore o uguale a 16 anni compiuti nell'anno di riferimento della tassazione con un reddito ISEE dell'intero nucleo familiare non superiore a Euro 15.000,00, previa presentazione di attestazione ISEE;
 - Euro 154,94 per unità immobiliare adibite ad abitazione principale posseduta da persone con disabilità, con un grado di invalidità pari al 100% e da soggetti proprietari o titolari di altri diritti reali sulla casa di abitazione nel cui nucleo familiare sia presente una persona con disabilità, con un grado di invalidità pari al 100%, con un reddito ISEE dell'intero nucleo familiare non superiore a Euro 15.000,00, previa presentazione di attestazione ISEE;

- 3) di confermare per l'anno 2011 i valori delle aree fabbricabili determinare con atto del C.C. n. 13 in data 11.04.2010;

- 4) l'aliquota è stabilita nella misura del 4 (quattro) per mille, per un periodo non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al Comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al Comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente Capo è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita;

- 5) di dare atto che nella determinazione dell'aliquota di cui al punto 1), nonché della definizione della detrazione di cui al successivo punto 2), sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2011 e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

- 6) di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata nei modi di legge.

Il Presente verbale viene sottoscritto ai sensi dell'art.58 del Regolamento del Consiglio Comunale

IL SINDACO
f.to Sen. Mario Mantovani

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Vittorio Maria Isaia Mantovani

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Francesco Mazzarella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.124 del T.U.E.L. 18/08/2000, n°267)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio il giorno _____, per rimanervi esposta per 15 gg. consecutivi.

lì, _____

Il Responsabile dell' Area Amministrativa
Giovanni Airoidi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art.134, comma 3°, del T.U.E.L. 18/08/2000, n°267)

Si certifica che la sujestesa deliberazione é stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, di cui all'art.127 del T.U.E.L. 18/08/2000, n°267, per cui la stessa **E' DIVENUTA ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art.134 del T.U.E.L. 18/08/2000, n°267

lì, _____

Il Segretario Comunale
Francesco Mazzarella